

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sede di Catanzaro - Sezione Prima,**

composto dai Signori Magistrati:

Giovanni Iannini – Presidente f.f. Estensore

Anna Maria Verlengia - Referendario

Giovanni Ruiu – Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 377/2005 e 837/2005, proposti da

Calabria Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De Filippis 28/A, presso lo
studio dell'avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. Maurizio Canfora;

contro

- il **Ministero delle Attività Produttive**, in persona del Ministro in carica,
- il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**, in persona del
Ministro in carica,
- il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, in persona del Ministro in
carica,
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro in carica,
- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro in carica,
- il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica,
- il **Ministero delle Comunicazioni**, in persona del Ministro in carica,
- **Agenzia delle Dogane UTF di Catanzaro**, in persona del legale
rappresentante p.t.,
- **Conferenza di Servizi Unificata presso il Ministero delle Attività
Produttive**, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui sono domiciliati *ex lege*;

NONCHÉ CONTRO

- la **Regione Calabria**, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale;

E NEI CONFRONTI DI

- **Amministrazione Provinciale di Crotone**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- **Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- **Comune di Scandale**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- **Comune di Gioia Tauro**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- **Comune di Rizziconi**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- **Comune di Rosarno**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- **Comune di San Ferdinando**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- **Comune di Crotona**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- **Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- **Rizziconi Energia S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cosimo Cuppone ed Ambrogio Papa ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n. 18, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iannello;
- **EUROSVILUPPO ELETTRICA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone ed Anselmo Torchia;
- **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 377/2005:

- 1) del decreto n. 55/05/2004 del 21 aprile 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere ubicate nel Comune di Rizziconi, nonché alla connessione all'esistente sottostazione elettrica a 380 kV di Rizziconi ed alla SNAM rete gas;
- 2) del decreto del 18 maggio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere ubicate nel Comune di Scandale;
- 3) della nota del 10 febbraio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di convocazione di conferenza di servizi relativa alla proposta di Rizziconi Energia di realizzazione di centrale termoelettrica in Comune di Rizziconi;
- 4) della nota dell'11 febbraio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di convocazione di conferenza di servizi relativa alla proposta di Eurosviluppo Elettrica di realizzazione di centrale termoelettrica in Comune di Scandale;
- 5) degli atti della conferenza di servizi in data 18 marzo 2004, relativa alla proposta Eurosviluppo Elettrica nell'area di Scandale;
- 6) del decreto del 2 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale della Centrale di Rizziconi;

7) del decreto del 30 aprile 2004 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale della Centrale di Scandale;

8) della deliberazione n. 404 del 21 maggio 2002 della Giunta Regionale della Calabria, recante parere favorevole alla realizzazione della centrale di Scandale;

9) della deliberazione n. 1240 del 27 dicembre 2000 della Giunta Regionale della Calabria, di approvazione de PEAR, nella parte in cui ha previsto l'insediamento di una centrale in Scandale;

10) delle deliberazioni n. 1404/02 e n. 60 del 3 ottobre 2003 del Consiglio Comunale di Rizziconi;

nonché, come da ricorso per motivi aggiunti:

11) del decreto n. 55/08/2004 del Ministero delle Attività Produttive, atto conclusivo del procedimento relativo alla centrale di Scandale;

12) degli atti della conferenza di servizi del 3 marzo 2003;

13) del decreto del 30 aprile 2004 del Ministero della Tutela del Territorio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche relativamente ai richiami al contratto di programma di cui alla deliberazione CIPE n. 32/02, nonché alla convenzione tra il Comune di Scandale ed Eurosviluppo

Industriale, Eurosviluppo Elettrica, Consorzio Eurosviluppo SCARL;

14) del resoconto verbale della conferenza di servizi del 18 marzo 2004 indetta dal Ministero delle Attività Produttive;

15) della deliberazione n. 404/2002 della Giunta Regionale della Calabria, recante parere favorevole alla realizzazione della centrale di Scandale;

16) della deliberazione n. 1049/2001 della Giunta Regionale della Calabria, di cofinanziamento del contratto di programma con Società Eurosviluppo Industriale;

17) del contratto di programma stipulato in data 16 dicembre 2002;

18) dell'atto unilaterale d'obbligo e convenzione per la realizzazione di un insediamento industriale nel territorio di Scandale;

19) della deliberazione n. 5/03 del Consiglio Comunale di Scandale, di approvazione dello schema di convenzione;

20) della deliberazione n. 93/04 del 30 marzo 2003 della Giunta Regionale della Calabria;

quanto al ricorso n. 837/2005:

1) del decreto n. 55/01/05 del 20 maggio 2005 del Ministero delle Attività Produttive, con cui, a seguito di conferenza dei servizi in data 22 marzo 2005, è stato concluso negativamente il procedimento volto

all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 MW ubicato nel Comune di S. Ferdinando, su istanza della Calabria Energia S.r.l.;

2) del verbale della conferenza dei servizi del 22 marzo 2005, avente ad oggetto autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 MW ubicato nel Comune di S. Ferdinando, su istanza della Calabria Energia S.r.l.;

3) della deliberazione n. 98 del 9 febbraio 2005 della Giunta Regionale della Calabria, con cui si è statuito di non fornire alcuna intesa ulteriore in sede di conferenza di servizi indetta dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero per l'Ambiente, per la realizzazione di centrali termoelettriche sul territorio regionale;

4) delle note n. 376 del 28 febbraio 2005 e n. 432 del 4 marzo 2005, con cui la Regione Calabria, Settore Energia, ha negato l'intesa in relazione al progetto di Calabria Energia S.r.l.;

5) della deliberazione n. 1240 del 27 dicembre 2002 della Giunta Regionale della Calabria, di approvazione de PEAR;

6) della deliberazione n. 93 del 3 marzo 2004 della Giunta Regionale della Calabria, con cui sulla base di uno studio comparativo, è stata fornita intesa in relazione in relazione alle proposta di centrale termoelettrica di Rizziconi Energia e di Eurosviluppo Elettrica S.p.a.;

7) della deliberazione n. 315 del 14 febbraio 2005 del Consiglio Regionale della Calabria, di approvazione del PEAR;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati, della Regione Calabria, della Rizziconi Energia S.r.l. e della EUROSviluppo ELETTRICA S.p.a., in relazione ai ricorsi n. 377/2005 e n. 837/2005;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente in relazione al ricorso n. 377/2005;

Vista la decisione n. 1257 del 24 marzo 2005 della IV Sezione del Consiglio di Stato, con la quale, relativamente al ricorso n. 377/2005, è stata dichiarata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria e visto l'atto di riassunzione depositato in data 29 aprile 2005;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 il dr. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la Società Calabria Energia, premesso di avere predisposto un progetto per la realizzazione e la gestione, in collaborazione con la Electrabel Italia S.p.a., di una centrale termoelettrica a ciclo combinato avente capacità di produzione pari a 400 MW, da localizzare nei territori dei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, ha impugnato il decreto n. 55/05/2004 del 21 aprile 2004 del Ministero delle Attività Produttive, con il quale, sulla base di iniziativa della Società Rizziconi Energia, si è autorizzata la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere ubicata nel Comune di Rizziconi, nonché la connessione all'esistente sottostazione elettrica a 380 kV di Rizziconi ed alla SNAM rete gas. La stessa Società Calabria Energia ha impugnato, inoltre, il decreto del 18 maggio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, concernente la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere ubicate nel Comune di Scandale, la nota del 10 febbraio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di convocazione di conferenza di servizi relativa alla proposta di Rizziconi Energia, la nota dell'11 febbraio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di convocazione di conferenza di servizi relativa alla proposta di Eurosviluppo Elettrica di realizzazione di centrale termoelettrica in Comune di Scandale, il decreto del 30 aprile 2004 del

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale della Centrale di Scandale ed, inoltre, la deliberazione n. 1240 del 27 dicembre 2000 della Giunta Regionale della Calabria, di approvazione del PEAR e le deliberazioni n. 1404/02 e n. 60 del 3 ottobre 2003 del Consiglio Comunale di Rizziconi.

Parte ricorrente, dedotta l’illegittimità di tali atti, ne ha chiesto l’annullamento. Ha richiesto, altresì, la condanna delle Amministrazioni intimata ed, in particolare della Regione Calabria, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi 401 milioni di Euro.

Si è costituita la Rizziconi Energia, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ed in quanto è stato proposto precedente gravame avverso gli atti impugnati in questa sede, e deducendo, comunque, l’infondatezza dello stesso.

Si è costituita, altresì, la Eurosviluppo Elettrica, rilevando anch’essa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, rilevando l’incompetenza del Tribunale Amministrativo del Lazio ed indicando quale Tribunale territorialmente competente quello della Calabria.

Nel frattempo la ricorrente Calabria Energia ha proposto motivi aggiunti, estendendo l'impugnazione al decreto n. 55/08/2004 del 18 maggio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, atto conclusivo del procedimento relativo alla centrale di Scandale, agli atti della conferenza di servizi del 3 marzo 2003, al decreto del 30 aprile 2004 del Ministero della Tutela del Territorio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al resoconto verbale della conferenza di servizi del 18 marzo 2004 indetta dal Ministero delle Attività Produttive, alla deliberazione n. 404/2002 della Giunta Regionale della Calabria, recante parere favorevole alla realizzazione della centrale di Scandale, alla deliberazione n. 1049/2001 della Giunta Regionale della Calabria, al contratto di programma stipulato in data 16 dicembre 2002, all'atto unilaterale d'obbligo e convenzione per la realizzazione di un insediamento industriale nel territorio di Scandale, alla deliberazione n. 5/03 del Consiglio Comunale di Scandale, di approvazione dello schema di convenzione ed alla deliberazione n. 93/04 del 30 marzo 2003 della Giunta Regionale della Calabria.

Con decisione n. 1257 del 24 marzo 2005, resa in relazione al proposto regolamento di competenza, il Consiglio di Stato (IV Sezione) ha dichiarato la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Con atto notificato alle altre parti tra il 18 ed il 27 aprile 2005, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 29 aprile, la ricorrente Calabria Energia S.r.l. ha provveduto a riassumere la causa innanzi a questo Tribunale.

la causa è stata iscritta la n. 377/2005 R.G.

Le parti già costituite innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio hanno prodotto documenti ed ulteriori difese. Le parti resistenti hanno eccepito anche la tardività della riassunzione.

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nella Segreteria il 1° agosto 2004, iscritto al numero 837/2005 R.G., la Società Calabria Energia ha proposto impugnazione avverso il decreto n. 55/01/05 del 20 maggio 2005 del Ministero delle Attività Produttive con cui è stato concluso negativamente il procedimento volto all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 MW ubicato nel Comune di S. Ferdinando, iniziato ad istanza della stessa Società. Quest'ultima ha, altresì, impugnato il verbale della conferenza dei servizi del 22 marzo 2005, la deliberazione n. 98 del 9 febbraio 2005 della Giunta Regionale della Calabria, con cui si è statuito, tra l'altro, di non fornire alcuna intesa ulteriore in sede di conferenza di servizi per la realizzazione di centrali termoelettriche sul territorio regionale, le note n. 376 del 28 febbraio 2005 e n. 432 del 4 marzo 2005

della Regione Calabria, Settore Energia, la deliberazione n. 1240 del 27 dicembre 2002 della Giunta Regionale della Calabria, di approvazione de PEAR, la deliberazione n. 93 del 3 marzo 2003 della Giunta Regionale della Calabria, con cui sulla base di uno studio comparativo, è stata fornita intesa in relazione alla proposta di centrale termoelettrica di Rizziconi Energia e di Eurosviluppo Elettrica S.p.a. ed, infine, avverso la deliberazione n. 315 del 14 febbraio 2005 del Consiglio Regionale della Calabria, di approvazione del PEAR.

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei detti atti e ne ha chiesto l'annullamento.

Si sono costituite le Amministrazioni statali intimato, nonché la Rizziconi Energia S.r.l. e la Eurosviluppo Elettrica S.p.a., resistendo al ricorso.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

3. Le due cause sono state chiamate alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 e sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 377/2005 e 837/2005, risultando essi connessi sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo.

2.1 A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, che ha previsto la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, la Società Calabria Energia S.r.l. ha predisposto un progetto per la realizzazione e la gestione, in collaborazione con la Electrabel Italia, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato avente capacità di produzione pari a 400 MW, da localizzare, tenuto conto delle previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con deliberazione n. 1240/2002 della Giunta Regionale della Calabria, su un suolo avente destinazione industriale, ceduto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria, ricadente nel territorio dei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.

Avviato il procedimento disciplinato dalle norme di cui alla legge n. 55/2002, di conversione del d.l. 7/2002, si è giunti, a seguito di alcune conferenze di servizi, all'acquisizione, tra l'altro, dei pareri di compatibilità ambientale della Commissione Plenaria V.I.A. (recante prescrizione di interrimento parziale del cavo di trasmissione alla stazione TERNA) e del Nucleo regionale V.I.A. ed alla convocazione, da parte del Ministero delle Attività Produttive, di conferenza finale di servizi per il giorno 20 luglio 2004.

Nel frattempo, secondo quanto esposto dalla ricorrente, veniva dato corso ai procedimenti riguardanti due altri progetti, per la realizzazione di centrali termoelettriche nel Comune di Rizziconi e nel Comune di Scandale, proposti, rispettivamente, da Rizziconi Energia S.r.l e da Eurosviluppo Elettrica S.p.a., che, nonostante il giudizio di non compatibilità ambientale espresso dal Nucleo V.I.A. presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, ricevevano favorevole considerazione in una graduatoria predisposta dal Direttore del Settore Energia della Regione Calabria e fatta propria dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 93 del 30 marzo 2003, adottata ai fini dell'intesa alla base del provvedimento autorizzativo di competenza del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del d.l. 7/2002.

I provvedimenti autorizzativi delle centrali di Rizziconi e Scandale venivano emessi, a seguito dello svolgimento di conferenze di servizi e dell'acquisizione del parere di compatibilità ambientale della Commissione V.I.A. presso il Ministero dell'Ambiente, con decreto del Ministero per le attività produttive, in data, rispettivamente, 21 aprile 2004 e 18 maggio 2004.

Quanto al procedimento avviato dalla Calabria Energia, nella conferenza di servizi del 20 luglio 2004 la Regione Calabria otteneva la sospensione del procedimento, in considerazione della pendenza di ricorsi

proposti dalla stessa Calabria Energia avverso le autorizzazioni relative ai progetti di Rizziconi e Scandale.

Intervenuto, in data 22 novembre 2004, decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente, veniva convocata per il 22 marzo 2005 la conferenza finale di servizi.

In tale sede la Regione Calabria, con nota n. 376 del 28 febbraio 2005, dava atto che *non si procederà ad emettere alcuna ulteriore intesa, ritenendo sufficiente il numero di centrali già approvate*". Ciò anche in base alla delibera di Giunta Regionale n. 98 del 9 febbraio 2005, con la quale, preso atto anche di un protocollo d'intesa del 2003 con il GRTN e di un accordo di programma con lo stesso Gestore e con le Regioni Basilicata, Campania e Sicilia, si decideva di non rilasciare ulteriori intese oltre quelle relative alle centrali di Pianopoli, Simeri Cricchi, Altomonte, Rizziconi e Scandale.

Con successiva nota n. 432 del 4 marzo 2005, la Regione, richiamata la deliberazione n. 98/2005 nonché la deliberazione di approvazione del PEAR da parte del Consiglio Regionale, ribadiva la posizione espressa nella precedente nota, chiarendo che essa costituiva espressione di volontà della Regione Calabria.

Il Ministero delle Attività Produttive, in sede di conferenza, statuiva l'esito negativo del procedimento avviato ad istanza di Calabria Energia,

dando atto che rimane salvo quanto deciso dalla Regione Calabria con la deliberazione n. 98 del 9 febbraio 2005 ed in particolare che la stessa Regione *“si riserva la facoltà di fornire eventuali ulteriori intese per nuove iniziative nel settore termoelettrico solo in presenza di espressa rinuncia o conclamata impossibilità alla realizzazione da parte dei soggetti già autorizzati dal MAP”*.

Il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, preso atto della mancata acquisizione dell'intesa con la Regione Calabria, con decreto n. 55/01/05 del 20 maggio 2005, statuiva la conclusione negativa del procedimento avviato su istanza della Calabria Energia S.r.l.

2.2 Con il primo ricorso, iscritto al n. 337/2005 R.G., la ricorrente, premesso che la realizzazione delle due centrali di Rizziconi e Scandale è incompatibile rispetto alla realizzazione della centrale dalla stessa progettata, a causa della limitata capacità di dispacciamento della rete nazionale e delle previsioni del PEAR, deduce l'illegittimità dei richiamati decreti di autorizzazione e degli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.

Chiede, inoltre, la condanna delle Amministrazioni intimete ed, in particolare della Regione Calabria, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi 401 milioni di Euro. Con motivi aggiunti, come segnalato

nell'esposizione in fatto, l'impugnazione viene estesa ad altri atti relativi ai procedimenti di autorizzazione delle due centrali indicate.

Il secondo ricorso, iscritto al n. 837/2005 R.G., ha ad oggetto il decreto n. 55/01/05 del 20 maggio 2005 il Ministero delle Attività Produttive, con cui è stata adottata statuizione negativa in ordine al progetto di Calabria Energia, il verbale della conferenza di servizi del 22 marzo 2005, la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 98 del 9 febbraio 2005 e le richiamate note inerenti il diniego di intesa, nonché gli altri atti indicati nell'esposizione in fatto.

2.3 Deve esaminarsi, in via preliminare, l'eccezione di tardività della riassunzione del ricorso iscritto al n. 377/2005 R.G., sollevata dalle parti resistenti.

Viene rilevato, in proposito, che la decisione sul regolamento è stata notificata, ad istanza della Rizziconi Energia, in data 23 marzo 2005 e che il ricorso per riassunzione, alla stessa pervenuto in data 3 maggio 2005, è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 27 aprile e depositato il 29 aprile, quindi ben oltre il termine, dimidiato a quindici giorni, *ex art. 1, comma 552, legge 311/2004*, stabilito per la riassunzione in base alla norma di cui all'art. 31, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La norma di riferimento è l'art. 31, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che prevede che quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

La norma stessa viene interpretata nel senso che, nel termine indicato, deve essere notificato, all'amministrazione resistente ed ai controinteressati, un atto di riassunzione del giudizio (TAR Lazio, Sez. III, 15 febbraio 1982 n. 149).

Elemento rilevante ai fini della tempestività della riassunzione è, quindi, la notificazione della decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto la fondatezza del regolamento di competenza, giacché in caso di mancata notifica, secondo l'orientamento prevalente, trova applicazione l'ordinario termine biennale di perenzione ovvero, nel caso in cui la decisione sia stata solo comunicata alla parte, il termine di sei mesi di cui all'art. 50 c.p.c. (TAR Lazio, Sez. III, 149/1982 cit.).

Parte ricorrente, nel replicare all'eccezione di tardività dell'atto di riassunzione, rileva, tra le altre cose, la nullità della notificazione della decisione del Consiglio di Stato presso il domicilio eletto, che ha avuto luogo a mani del portiere e senza il rispetto delle norme di cui all'art. 139 c.p.c., commi terzo e quarto, in quanto l'ufficiale giudiziario non avrebbe

dato atto di avere vanamente ricercato il destinatario e gli altri soggetti indicati nello stesso art. 139 ed in quanto il portiere non avrebbe sottoscritto l'originale di notifica. L'ufficiale giudiziario avrebbe, inoltre, omesso di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata.

L'eccezione di nullità della notificazione è fondata.

Dall'esame della relazione di notificazione risulta che l'originale è stato sottoscritto dal portiere. L'ufficiale giudiziario ha anche attestato l'invio della lettera raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 in discorso.

Lo stesso ufficiale giudiziario ha, invece, omesso di dare atto dei tentativi, non andati a buon fine, di consegna dell'atto al destinatario ed agli altri soggetti di cui all'art. 139. Secondo la giurisprudenza è nulla la notificazione nelle mani del portiere allorché la relata non contenga l'attestazione dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto e non dia atto, senza usare necessariamente formule sacramentali, dell'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 2 dell'art. 139 c.p.c. (tra le altre, di recente, Cassazione civile, sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332).

Ritenuta la nullità della notificazione della decisione sul regolamento di competenza, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio.

2.4 Un altro ordine di eccezioni di carattere processuale, sollevate dalle Amministrazioni Statali resistenti, dalla Regione Calabria e dalle Società controinteressate in ordine al ricorso n. 377/2005, attiene all'avvenuta spendita del potere di impugnazione a causa della pregressa sottoposizione a gravame, mediante altro ricorso pendente innanzi a questo Tribunale, di alcuni degli atti impugnati in questa sede ovvero alla mancata impugnazione, con il ricorso oggetto del presente giudizio, di atti in precedenza impugnati e, segnatamente, della deliberazione n. 93 del 3 marzo 2003 della Giunta Regionale della Calabria, con cui sulla base di uno studio comparativo, è stata fornita intesa in relazione alle proposte di centrale termoelettrica di Rizziconi Energia e di Eurosviluppo Elettrica S.p.a.

Viene, inoltre, posto in evidenza che l'impugnazione del decreto di autorizzazione relativo alla Centrale di Rizziconi avrebbe dovuto essere impugnato con motivi aggiunti e non con autonomo ricorso.

Riguardo a tale ultima questione, v'è da dire che appare ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, nella formulazione introdotta dall'art. 1 della legge 21

luglio 2000 n. 205, non prevede un onere vincolante per la parte ricorrente di proporre motivi aggiunti avverso atti amministrativi connessi all'oggetto di un giudizio pendente, bensì una mera facoltà di scelta tra la proposizione di un autonomo ricorso ovvero di motivi aggiunti nell'ambito di quello pendente (in tal senso, fra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2005 n. 619; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 gennaio 2005, n. 85).

Ne discende che nessuna conseguenza, sul piano dell'ammissibilità del gravame, può farsi derivare dalla proposizione di autonomo ricorso, anziché di motivi aggiunti.

Quanto al discorso relativo alla reiterazione dell'impugnazione di alcuni atti, che attesterebbe anche la pregressa conoscenza degli stessi da parte della ricorrente, risulta dalle difese di resistenti e controinteressati che gli atti in questione sono quelli che hanno preceduto l'emissione dei decreti di autorizzazione oggetto di impugnazione in questa sede, tra i quali, segnatamente, la deliberazione con la quale la Giunta Regionale della Calabria ha manifestato l'intesa cui la legge n. 55/2002, di conversione del decreto legge n. 7/2002, subordina l'autorizzazione unica, di competenza del Ministero delle Attività Produttive, che consegue ad una conferenza di servizi e tiene luogo di autorizzazioni, concessioni, atti di assenso comunque denominati.

Orbene, ritiene il Tribunale che il problema della precedente impugnazione di alcuni atti, e, quindi, quello della prova della pregressa conoscenza di essi, debba risolversi tenendo conto della natura e degli effetti degli atti che si inseriscono nella sequenza procedimentale caratterizzata dalla convocazione di conferenza di servizi.

La conferenza dei servizi, com'è noto, costituisce un modulo organizzativo volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Secondo l'orientamento pacifico, la conferenza non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti: ne consegue che l'avviso espresso in conferenza dei servizi dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è pur sempre imputabile alle stesse. Ciò non implica, tuttavia, che gli atti posti in essere in sede di conferenza ed in relazione ad essa e, in particolare, quelli con i quali sia espresso l'avviso delle singole amministrazione, siano idonei a ledere in modo diretto ed immediato la sfera del cittadino inciso dal provvedimento emanato a seguito della conferenza di servizio, perlomeno tutte le volte in cui, come nel caso di specie, l'esito della conferenza dei servizi costituisca il necessario atto di impulso di un'autonoma fase, volta all'emanazione di un

nuovo provvedimento amministrativo dell'amministrazione che ha indetto la conferenza dei servizi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004 n. 2874).

È solo quest'ultimo atto che è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro esso, pertanto, che deve dirigersi l'impugnazione, in quanto gli altri atti - compreso il parere della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale - o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2696).

Reputa il Tribunale che, alla luce di quanto osservato, la precedente impugnazione e, soprattutto, la pregressa conoscenza di essa non risultino preclusive dell'impugnazione del provvedimento conclusivo anche sulla base di censure che coinvolgano i detti atti precedenti.

La necessità dell'impugnazione entro i termini di decadenza dell'atto con cui è stata espressa l'intesa non può ricavarsi, d'altra parte, dal fatto che l'avviso negativo da parte della regione in ordine alla realizzazione della centrale risulti preclusivo e possa dar luogo, pertanto, ad un arresto procedimentale (in tema, TAR Liguria, Sez. I, 23 novembre 1999 n. 485). In questo caso, infatti, la Regione Calabria ha fornito l'intesa.

Va posto in rilievo, infine, che non può condividersi il rilievo delle Amministrazioni resistenti e delle controinteressate secondo cui non sarebbe stata impugnata con l'atto introduttivo la deliberazione di Giunta n. 93/2004, con la quale la Regione ha espresso l'intesa in ordine alla realizzazione delle centrali.

Il fatto che un provvedimento non sia indicato in epigrafe fra quelli oggetto di gravame non esclude che l'intervenuta impugnazione possa desumersi dall'atto nel suo complesso. E non vi è dubbio che, nel caso di specie, vi sia un intero complesso di censure teso ad evidenziare l'illegittimità di tale deliberazione. Nel ricorso, anzi, si afferma esplicitamente che la deliberazione alla base della determinazione ministeriale è viziata (si confronti, ad esempio, la pag. 54 del ricorso introduttivo).

Quanto precisato toglie, peraltro, rilievo alle ulteriori eccezioni tese ad affermare la tardività dell'impugnazione con i motivi aggiunti della deliberazione n. 93/2004.

Le richiamate eccezioni risultano, pertanto, infondate.

2.5 Risulta, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 377/2005 per nullità della notifica al controinteressato, sollevata dalla Eurosviluppo Elettrica, che ha posto in evidenza che l'atto è stato notificato presso un indirizzo diverso rispetto a quello in cui è situata la sede legale.

La Eurosviluppo Elettrica si è, infatti, costituita tempestivamente in giudizio, svolgendo le proprie difese.

L'atto di cui si deduce la nullità ha, pertanto, raggiunto il suo scopo.

Ne discende che l'eventuale nullità non potrebbe essere pronunciata, ai sensi del quarto comma dell'art. 156 c.p.c.

2.6 Un altro ordine di eccezioni, sollevate dalla Regione e dai controinteressati, sempre con riferimento al ricorso n. 377/2005 e che viene ripreso nelle difese relative al secondo ricorso, attiene all'esistenza dell'interesse a ricorrere.

Gli argomenti dedotti ruotano, in sostanza, sul rilievo secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente non otterrebbe alcuna utilità immediata ed attuale, sussistente al momento della proposizione del gravame, atteso che ciò non avrebbe alcuna influenza sull'iter di approvazione della domanda dalla stessa prodotta.

Difetterebbe, pertanto, quel vantaggio pratico e concreto derivante dall'accoglimento del gravame, che è alla base dell'interesse a ricorrere.

Al riguardo, viene sottolineata l'inesattezza degli argomenti della ricorrente, tesi a correlare l'interesse a ricorrere alla limitatezza della capacità di dispacciamento della rete di trasmissione ed alle previsioni del Piano Energetico ed Ambientale Regionale (PEAR).

Con particolare riferimento al PEAR, la Eurosviluppo Elettrica sottolinea l'insussistenza dell'interesse ad impugnare gli atti relativi all'autorizzazione di una centrale situata ad oltre 200 km di distanza, in un'area nella quale il PEAR prevede la realizzazione di un'unica centrale, il cui progetto è stato presentato, oltre che dalla stessa Eurosviluppo, da altra società diversa dalla Calabria Energia.

Ritiene il Tribunale che le eccezioni sopra brevemente richiamate, che toccano aspetti indubbiamente problematici, siano suscettibili di valutazioni articolate.

Anche a non ritenere condivisibile l'impostazione della ricorrente, tendente a valorizzare la capacità di dispacciamento della rete di trasmissione e ad evidenziare il carattere concorsuale e comparativo dei procedimenti di valutazione dei progetti presentati, non vi è dubbio che le diverse proposte progettuali siano destinate ad incidere in un settore, quale quello della produzione dell'energia, che, oltre che soggiacere a ferree regole di programmazione, è caratterizzato da evidenti rigidità strutturali, che escludono in radice la possibilità di moltiplicare le autorizzazioni.

Per il soggetto che ha presentato una domanda di autorizzazione alla realizzazione di una centrale non può essere indifferente che sia stata autorizzata l'iniziativa di altro soggetto, perché tale circostanza può,

obiettivamente, sortire effetti preclusivi in relazione alle prospettive di realizzazione dell'intervento.

Ciò, però, non significa che la naturale e scontata limitatezza delle risorse tecniche del sistema legittimi il proponente a reagire in via giurisdizionale avverso ogni atto di assenso riguardante altre proposte, giacché, al contrario, appare necessario verificare l'esistenza di un nesso che ponga in inscindibile correlazione le varie iniziative dei proponenti.

Tale nesso, a giudizio del Tribunale, può essere desunto in base a criteri vari che non possono definirsi in modo rigido.

Tra essi può menzionarsi, innanzi tutto, quello della *vicinitas* tra gli impianti progettati, nel senso che essi sono destinati ad insistere in una stessa area, delimitata in base a caratteristiche geografiche o di altra natura.

Altro elemento rilevante possono essere gli atti di programmazione e le previsioni degli stessi in ordine al numero ed alle caratteristiche degli impianti da localizzare in ciascuna area.

Quanto detto non implica che siano escluse possibilità di reazione in via giurisdizionale avverso atti di autorizzazione coinvolgenti iniziative situate in altro contesto territoriale ed anche a prescindere dalle previsioni degli atti di programmazione. Occorre, però, l'esistenza di elementi certi ed incontrovertibili atti a dimostrare che la realizzazione di quella specifica

centrale sia incompatibile con l'iniziativa del proponente che si ritenga leso dall'atto di assenso dell'altro intervento.

Alla luce di tali criteri, ritiene il Tribunale che non vi possano essere dubbi in ordine all'interesse della ricorrente all'impugnazione degli atti relativi alla realizzazione della centrale oggetto della proposta progettuale della Rizziconi Energia.

Agevoli considerazioni di ordine logico inducono a ritenere che la realizzazione di una centrale termoelettrica, peraltro di elevata potenza, nell'ambito dell'area di Gioia Tauro renda altamente evanescenti le possibilità di autorizzazione di una seconda centrale, sia pure di potenza inferiore.

Elemento dirimente sono poi le previsioni del PEAR, che, secondo, quanto risulta dagli atti, contemplano la realizzazione di un'unica centrale nell'area di Gioia Tauro.

Al riguardo, non appare convincente l'argomento secondo cui in relazione PEAR, al momento dell'impugnazione, non era ancora intervenuta l'approvazione del Consiglio Regionale.

Se anche, infatti, si volesse prescindere dall'espressa previsione di immediata operatività della deliberazione di Giunta, non appare comunque possibile escludere la rilevanza sul piano dell'ordinamento di un atto proveniente dall'organo indicato, che pone dei vincoli destinati ad operare

sui successivi atti della Regione, tra cui quello volto a fornire l'intesa in ordine all'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Risulta chiaro, per converso, che non possono ravvisarsi analoghi argomenti a sostegno della legittimazione di Calabria Energia all'impugnazione degli atti relativi all'autorizzazione dell'impianto da realizzare, ad iniziativa di Eurosviluppo Elettrica, nel Comune di Scandale.

Al riguardo, nessuna incompatibilità deriva dal PEAR, atteso che le previsioni concernenti la costruzione della centrale in Scandale non precludono in alcun modo la realizzazione di altra centrale nell'area di Gioia Tauro, situata in altro contesto territoriale, assai distante anche dal punto di vista spaziale.

Nessun nesso particolare può rilevarsi tra le iniziative della Calabria Energia e quella della Eurosviluppo, se non quello relativo alla circostanza, sotto questo profilo del tutto estrinseca, che entrambi sono localizzati nella stessa Regione.

In proposito non può assumere alcuna rilevanza il fatto che parte ricorrente sottoponga ad impugnazione anche le previsioni del PEAR riguardo alla localizzazione dell'impianto di Scandale, giacché non v'è dimostrazione, né, come si rileverà di qui a poco, essa può essere fornita, che la realizzazione di quest'ultimo precluda la costruzione della centrale di San Ferdinando.

L'esame della fattispecie rende, infatti, evidente che manca ogni possibilità di ravvisare, a priori, un'incompatibilità tra i due interventi, nel senso che la realizzazione dell'uno esclude automaticamente quella dell'altro.

Al riguardo, occorre tenere presente che la verifica dell'interesse a ricorrere va condotta alla stregua dell'assetto di rapporti determinato dai provvedimenti impugnati e non certo della ricostruzione tecnico - fattuale alla base della prospettazione della ricorrente.

La prospettazione della ricorrente è volta ad avvalorare la tesi dell'incapacità della rete di assorbire l'energia prodotta dalle due centrali autorizzate ed a collegare a tale circostanza l'interesse a reagire in sede giurisdizionale avverso gli atti di assenso concernenti le iniziative di Rizziconi Energia e di Rizziconi Energia.

Ma, a ben vedere, è la stessa esistenza dei due atti autorizzativi oggetto di impugnazione a dimostrare l'insussistenza dell'indicata incompatibilità tra l'iniziativa di Calabria Energia e quella di Eurosviluppo Elettrica.

Il fatto stesso che si sia ritenuta la possibilità di costruzione di due centrali di potenza superiore a quella progettata dalla Calabria Energia, implica che, sul piano prettamente giuridico, l'esistenza della centrale di Scandale non preclude la costruzione della centrale di San Ferdinando.

Sono gli stessi organi cui la legge ha demandato i compiti autorizzatori in materia ad ammettere che la centrale di Scandale può convivere con una centrale situata nell'area di Gioia Tauro, peraltro di potenza più elevata rispetto a quella progettata dal Calabria Energia.

Quest'ultima non trarrebbe, pertanto, alcun vantaggio dall'eventuale annullamento degli atti relativi all'autorizzazione della centrale di Scandale, che, come rilevato, non risulta in alcun modo preclusiva dell'autorizzazione relativa all'impianto di Calabria Energia.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti relativi all'autorizzazione della centrale di Scandale, rilasciata in favore della Eurosviluppo Elettrica, nonché delle relative censure, impugnati con i ricorsi introduttivi (n. 377/2005 e n. 837/2005) e con i motivi aggiunti.

Quanto a questi ultimi v'è, anzi, da specificare che tutte le censure dedotte, ad eccezione di quelle di cui all'ultimo motivo del relativo ricorso, investono, sostanzialmente, solo atti afferenti alla centrale di Scandale, e sono, perciò, inammissibili.

Un primo ordine di censure, con il quale vengono dedotti i vizi di eccesso di potere sotto diversi profili e di violazione delle leggi 488/92, 662/96, 267/00 e 1324 e 1418 c.c., è teso, infatti, a dedurre l'illegittimità dell'atto conclusivo del procedimento relativo all'autorizzazione della centrale di Scandale, in quanto fa riferimento ad un contratto di programma

che non ha coinvolto la Società proponente Eurosviluppo Elettrica e che aveva come obiettivo di dare sollievo occupazionale all'era di Crotone e non di Scandale.

Parte ricorrente deduce, inoltre, una serie di rilievi che inciderebbero sulla validità del contratto di programma.

Con ulteriore censura, deducendo diversi profili di eccesso di potere e violazione dell'art. 97 Cost, della legge 349/86 e della legge 55/02, la ricorrente rileva, poi, la non corrispondenza tra il progetto della centrale di Scandale definito in sede di conferenza e quello autorizzato con decreto ministeriale.

Altra censura è dedicata all'invalidità della deliberazione di Giunta Regionale n. 93/04, in quanto la determinazione ai fini dell'intesa fa riferimento all'istanza di Società diversa alla Eurosviluppo Elettrica, concernente una proposta di reindustrializzazione.

Ulteriore violazione delle leggi 488/92, 662/96, 267/00, dell'art. 97 Cost. e degli articoli 1324 e 1418 c.c. e profili di sviamento e di eccesso di potere vengono ravvisati riguardo alla delibera di Giunta con cui è stato approvato il PEAR, nella parte in cui dà assenso alla centrale di Scandale.

Con l'ultimo motivo parte ricorrente, nel dedurre la violazione della legge 55/02 ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e contraddittorietà, precisa di avere ottenuta dal Gestore della rete

documentazione che confermerebbe l'impossibilità di collegamento alla rete delle centrali di Rizziconi e di Scandale.

Quest'ultimo è l'unico motivo del ricorso per motivi aggiunti riferibile anche alla posizione di Rizziconi Energia. Con tale motivo, peraltro, non si fa che riprendere profili inerenti alla capacità di dispacciamento: le relative doglianze, pertanto, potranno essere trattate unitamente alle analoghe censure sollevate in ricorso.

Da ciò discende anche che si può omettere di trattare le eccezioni dei resistenti tese ad affermare l'irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti.

Va, infine, rilevato, con riferimento alle censure facenti leva sulla capacità di dispacciamento della rete, che la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione degli atti relativi alla centrale di Scandale non esclude la possibilità di tenere conto della previsione dell'esistenza di essa, così come delle altre centrali già autorizzate (Simeri Cricchi, Pianopoli, Altomonte).

3.1.1 Può passarsi, ora, all'esame delle censure di cui al ricorso n. 377/2005, relative agli atti coinvolgenti l'autorizzazione in relazione all'iniziativa di Rizziconi Energia.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 97 Cost., 3, 7, 14 della legge n. 241/90, delle leggi 55/02 e 290/03, dell'art. 6 della legge n. 349/86, nonché eccesso di potere per sviamento,

ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, incompetenza, straripamento, contraddittorietà.

Il primo ordine di doglianze, invero assai articolate, concerne la capacità della rete nazionale, nella dimensione attuale ed in quella risultante dal piano triennale degli interventi fissato dal Gestore di Rete di Trasmissione Nazionale, di sostenere la produzione energetica della centrale di Rizziconi, della potenza di 800 MW, che si aggiungono agli 800 MW prodotti da ciascuna delle centrali di Scandale, Simeri Crichi, Pianopoli, Altomonte.

Ciò a fronte dei 400 MW della centrale proposta dalla Calabria Energia, che, peraltro, consentirebbe il rilascio immediato di prodotto sul territorio, in favore dell'area industriale di Gioia Tauro.

La rete di distribuzione, articolata su una dorsale ionica ed una dorsale tirrenica, avrebbe una capacità di dispacciamento totale di 2.400 MW.

La rete, secondo la ricorrente, non sarebbe in grado di sostenere una produzione di due centrali di 800 MW ciascuna, situate sul versante ionico (Simeri Crichi e Scandale) e da tre centrali da 800 MW ciascuna, situate sul versante tirrenico (Pianopoli Altomonte e Rizziconi).

Tale produzione, sottolinea ancora la ricorrente, si andrebbe, peraltro, a sommare alla produzione di centrali già esistenti ed a quella derivata dalla Sicilia.

La questione relativa alla capacità di dispacciamento, che nel primo motivo viene affrontata soprattutto al duplice fine di porre in luce le caratteristiche che renderebbero preferibile la centrale di San Ferdinando e di evidenziare i profili di concorsualità dei procedimenti instaurati, viene ripresa, anche sotto diversa angolazione, nel quarto motivo, che sarà esaminato a suo tempo.

Tali argomenti risultano oggetto di esame anche nell'ultimo dei motivi aggiunti del relativo ricorso, in cui, sulla base dell'accesso ad alcuni documenti del GNRT, vengono dedotti ulteriori profili concernenti la capacità di trasmissione della rete.

Le censure non appaiono fondate.

Esse si basano sul presupposto esplicito secondo cui i piani di sviluppo previsti dal GRNT non contemplano ulteriori interventi atti a rendere possibile la trasmissione di un maggiore quantitativo di energia in connessione con l'aumento della produzione.

La Rizziconi Energia, nelle proprie difese, sottolinea, anche a proposito dell'interesse a ricorrere, che, nel sistema delineato dal D.M. 17 luglio 2000, concernente "concessione alla società «Gestore della rete di

trasmissione nazionale S.p.a.» delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale”, gli interventi di sviluppo vengono programmati in funzione, anche, delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle centrali.

La tesi della Rizziconi Energia trova, invero, conferma nel Piano di Sviluppo della rete Elettrica di trasmissione Nazionale per il 2005, prodotto in giudizio, che contiene numerose previsioni concernenti proprio il problema di sopperire alle esigenze inerenti alla rete di trasmissione connesse specificamente alla realizzazione della centrale proposta dalla Società Rizziconi Energia.

D'altra parte, la modulazione dei piani di sviluppo in funzione di autorizzazioni già rilasciate è conseguenza logica dell'esigenza che l'attività di pianificazione sia attuata sulla base di dati certi, non potendosi certamente definire il fabbisogno in relazione a dati non ancora definiti, quali quelli desunti dalle iniziative in fase di valutazione nell'ambito del procedimento di cui alla legge n. 55/2002.

Va, infine, tenuto conto del fatto che il Gestore della Rete partecipa attivamente al procedimento ed è, pertanto, in grado di segnalare l'eventuale impossibilità anche di preventivare futuri sviluppi della rete compatibili con le iniziative in corso di esame.

In proposito, è altamente significativo l'intervento del rappresentante del Gestore nell'ambito della conferenza di servizi del 9 marzo 2004, vertente sulla necessità di tenere ben separate le problematiche relative all'autorizzazione del singolo intervento rispetto a quelle inerenti i futuri sviluppi della rete (su tale aspetto si tornerà in sede di trattazione del quarto motivo).

3.1.2 Con il sesto motivo del secondo ricorso, iscritto al n. 837/2005 R.G., con il quale si deduce eccesso di potere per carenza di potere, straripamento, sviamento, erroneità dei presupposti, illogicità, errore in procedendo, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, incompetenza, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 1 *quater* della legge 27 ottobre 2003 n. 290, parte ricorrente ripropone le censure inerenti la capacità di dispacciamento della rete.

Essa, in particolare, pone in evidenza l'esistenza di un accordo quadro tra Regione e Società EDISON, dal quale risulterebbe la sostanziale rinuncia da parte di quest'ultima alla realizzazione della centrale di Pianopoli, proprio a causa dei limiti di trasmissione della rete.

I contenuti di tale accordo, in cui è richiamata una comunicazione precedente all'adozione della deliberazione n. 93/2004, dimostrerebbero l'insufficienza del sistema di distribuzione dell'energia e l'impossibilità di immettere in rete la produzione delle centrali di Rizziconi e Scandale. Tali

elementi sarebbero stati già a conoscenza della Regione al momento dell'adozione della deliberazione in questione. Ciò confermerebbe, peraltro, la contraddittorietà dell'atteggiamento del rappresentante della Regione in seno alla conferenza di servizi.

Va rilevato, al riguardo, che non appare esatto che nell'accordo sia rinvenibile una sostanziale rinuncia alla realizzazione dell'impianto in considerazione dell'impossibilità di dispacciamento dell'energia. In esso, infatti, non si esclude affatto la costruzione della centrale di Pianopoli, ma la si subordina all'adeguamento della rete elettrica di trasporto dell'area sud Italia, oltre che a valutazioni inerenti le condizioni del mercato.

L'adeguamento della rete elettrica, però, come precisato in precedenza, è oggetto dei programmi che, di anno in anno, vengono predisposti dal GRTN, in funzione anche delle autorizzazioni rilasciate dal competente Ministero.

Che sussistano elementi critici riguardo alla capacità di trasmissione della rete è un fatto assodato, di cui sono chiaramente consapevoli anche gli organi della Regione, come risulta dagli interventi del rappresentante in seno alla conferenza di servizi, diretti ad ottenere garanzia riguardo alla capacità di trasmissione della rete e ad evitare i rischi connessi ad un possibile sovraccarico.

Ciò, tuttavia, non esclude che l'adeguamento della rete ad opera del Gestore, programmato e realizzato in considerazione delle autorizzazioni esistenti, consenta l'immissione di ulteriori quantità produttive.

In proposito va evidenziato che, come risulta dalle note della EDISON indirizzate alla Regione, le considerazioni inerenti alla capacità della rete sono riferite alla realizzazione degli impianti di Pianopoli, Altomonte e Simeri Crichi. Esse, pertanto, non tengono conto delle previsioni del Piano di Sviluppo della rete Elettrica di trasmissione Nazionale per il 2005, in cui viene esplicitamente evidenziata la necessità di adeguamento della rete in funzione dell'autorizzazione della centrale di Rizziconi. Tale circostanza porta, evidentemente, ad escludere che le sorti della centrale di Pianopoli siano necessariamente connesse a quelle della centrale di Rizziconi.

Le censure in discorso risultano, pertanto, infondate.

Va, comunque, respinta la richiesta avanzata in udienza di discussione dalla difesa della ricorrente, a fronte dell'opposizione delle altre parti alla produzione di documenti, diretta ad ottenere che il Collegio acquisisca notizie in ordine alla centrale di Pianopoli mediante consultazione di un sito Web.

L'acquisizione di elementi istruttori, infatti, può avere luogo solo con le forme di rito e nel rispetto del contraddittorio, garantito dalla fissazione

di termini per le produzioni documentali e di successivi termini per il deposito di memorie.

Evidentemente inammissibile per difetto di interesse l'ulteriore censura di cui al sesto motivo del ricorso iscritto al n. 837/2005 R.G., inerente all'affermata decadenza dell'autorizzazione relativa alla centrale di Pianopoli.

3.2 Altro ordine di doglianze di cui al primo motivo del ricorso iscritto al n. 377/2005, risulta incentrato su profili di illegittimità che toccherebbero il procedimento instaurato ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito in legge 9 aprile 2002 n. 55, inerente alla costruzione delle centrali di potenza superiore ai 300 MW.

Parte ricorrente lamenta il fatto che la scelta di privilegiare i progetti della Rizziconi Energia, nonché quello della Eurosviluppo Elettrica, è stata assunta in violazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e della parità di trattamento. Tali principi, secondo la ricorrente, avrebbero imposto l'esame contestuale delle varie proposte, nell'ambito di un procedimento di carattere unitario e concorsuale, tale da consentire un esame unitario e ponderato delle diverse proposte.

Le censure sono infondate.

Il procedimento in discorso, come risulta dal chiaro dettato normativo, è unico e deve svolgersi mediante l'utilizzo del modulo di semplificazione costituito dalla conferenza di servizi, cui devono partecipare le Amministrazioni statali e locali interessate. Esso culmina in un provvedimento di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d'intesa con la regione interessata, da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, che presuppone, a sua volta, l'esito positivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale, svolto ai sensi della legge n. 349/1986, e l'emissione del relativo decreto.

L'autorizzazione è unica ed è rilasciata, come detto dal Ministero delle attività produttive: essa sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti ed implica variante agli strumenti urbanistici.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità che erano state sollevate da alcune Regioni in relazione ad una prospettata violazione delle norme di cui all'art. 117 Cost., che colloca quella dell'energia tra le materie di legislazione concorrente, ha posto in rilievo il carattere necessitato dell'intervento dell'amministrazione statale al fine di scongiurare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, che giustifica l'attribuzione delle funzioni a

livello statale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost.

La Corte costituzionale, richiamando principi già espressi nella nota sentenza 1 ottobre 2003 n. 303, ha evidenziato che le norme vigenti, che contemplano due distinti livelli di partecipazione, da parte dell'insieme delle Regioni (in sede di Conferenza per la determinazione dell'elenco degli impianti) e della Regione direttamente interessata, prevedono modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti in seguito all'attribuzione allo Stato delle funzioni ai fini dell'esercizio unitario (in tema, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3502).

Da qui la qualificazione come "forte" dell'intesa che deve precedere l'emissione del decreto di autorizzazione, nel senso che, in difetto di intesa, il decreto stesso non può essere emesso.

Il rilievo attribuito all'intesa fa sì che l'attività procedimentale svolta a livello regionale espliciti un ruolo condizionante rispetto alla positiva conclusione del procedimento, giacché la mancanza dell'intesa rende impossibile l'adozione del decreto autorizzativo di cui all'art. 1 del d.l. . 7/2002.

Il ruolo attribuito all'acquisizione dell'intesa rende ragione dell'esigenza della fissazione di criteri uniformi diretti ad indirizzare le

regioni nell'attività volta al raggiungimento dell'intesa, che è stata soddisfatta mediante l'Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane del 5 settembre 2002.

Per quel che rileva a proposito della censura in esame, l'Accordo in discorso ha previsto il caso che un territorio specifico sia interessato da più progetti ed ha demandato alle regioni il compito di promuovere una valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri fissati dall'Accordo stesso.

Vi sono, poi, le previsioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 6 agosto 2002, secondo le quali le proposte di insediamento devono essere valutate alla luce di un bilancio costi benefici ed attraverso un'analisi basata su molteplici criteri, che deve pervenire alla formulazione di una graduatoria di merito delle diverse proposte.

Questo implica che, alla stregua della disciplina dedicata all'autorizzazione alla costruzione delle centrali, la valutazione comparativa non deve realizzarsi a livello statale, nell'ambito della conferenza di servizi presso il Ministero delle attività produttive o nel procedimento finalizzato alla VIA, ma piuttosto a livello regionale, nel complesso delle attività volte al raggiungimento dell'intesa.

L'incidenza sul procedimento della valutazione comparativa è assicurata dal fatto, sopra evidenziato, che il perfezionamento dell'intesa ne condiziona l'esito.

In proposito, va tenuto presente che tale conclusione, avvalorata dal fatto che il d.l. 7/2002 non contiene alcuna previsione riguardo all'ipotesi della sussistenza di più progetti, è una logica conseguenza del ruolo eminente assegnato alle regioni nel procedimento in discorso.

L'assegnazione di un tale ruolo alle regioni implica che la scelta, tra più progetti, di quello ritenuto confacente alle esigenze del proprio territorio, debba essere rimesso ad esse.

È la decisione della regione, infatti, che consente il raggiungimento dell'intesa in ordine ad alcuni dei progetti piuttosto che in ordine ad altri.

Nell'ambito degli interessi curati a livello statale, d'altra parte, un posto di primo piano spetta, oltre che a quelli attinenti alla tutela ambientale, a quelli inerenti la garanzia del soddisfacimento del bisogno di energia.

Secondo la ricorrente, l'esigenza di una valutazione comparativa anche nella fase di competenza statale emergerebbe dal pronunciamento della Commissione VIA.

La tesi non è condivisibile, atteso che, per quanto di competenza del Ministero dell'Ambiente, il solo profilo rilevante della compresenza di

diversi progetti era quello dei possibili effetti sull'ambiente di più centrali, che peraltro ha costituito oggetto di esame. Ciò non ha nulla a che vedere, però, con la valutazione comparativa.

In conclusione, non è esatto che sia mancata una valutazione comparativa dei progetti, giacché tale valutazione, come si vedrà di qui a poco, è stata fatta a cura del Settore Energia della Regione Calabria.

Questo implica l'infondatezza delle censure dirette a rilevare la violazione dell'art. 14 della legge n. 241, a causa della mancata convocazione della ricorrente nelle conferenze di servizi volte all'esame degli altri progetti relativi a centrali. La ricorrente, infatti, pone tale censura in correlazione all'esigenza di realizzare una valutazione comparativa in sede di conferenza di servizi, che, secondo quanto in precedenza rilevato, va, invece, esclusa.

Parte ricorrente deduce, ancora, la violazione delle garanzie partecipative, di cui alla legge n. 241/90, in quanto sarebbe stata del tutto pretermessa dai procedimenti culminanti nei provvedimenti autorizzativi.

Anche tale doglianza risulta infondata.

Ferma restando al possibilità per il soggetto interessato di addurre il proprio apporto partecipativo con le modalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 241, non appare fissato in alcuna norma il principio secondo cui l'amministrazione ha l'obbligo di informare l'interessato di ogni singolo

passaggio del procedimento o, addirittura, di provocare un contraddittorio a monte di una valutazione comparativa o in relazione alle risultanze di essa.

3.3 La Società ricorrente deduce, ancora, con il primo motivo del ricorso n. 377/2005, che in base all'accordo Stato - Regioni - Province - Comuni del 5 settembre 2002, le domande avrebbero dovuto essere esaminate in ordine di presentazione e, quindi, il progetto di Calabria Energia avrebbe dovuto essere esaminato con precedenza sugli altri.

La ricorrente, in sostanza, lamenta il fatto che, nonostante la priorità della propria richiesta, le iniziative progettuali delle Società controinteressate abbiano usufruito di un trattamento differenziato, approdando all'autorizzazione in un momento in cui il progetto della centrale di San Ferdinando era ancora in fase di esame.

La previsione di riferimento è quella dell'Accordo del 5 settembre 2002, già menzionato (G.U. 19 settembre 2002 n. 220), che, premesso che, alla stregua della direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato elettrico, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 79 del 1999, è necessario stabilire a priori e rendere pubblici i criteri e le procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, ha previsto, alla punto *m* della lettera A) (criteri generali), che *“nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti*

le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti”.

Come si è detto in precedenza, si tratta della previsione che rimette alle regioni il compito di effettuare la valutazione comparativa fra i più progetti.

La censura risulta infondata già in punto di fatto.

Come rileva la Rizziconi Energia, il progetto della Calabria Energia, relativo alla centrale di San Ferdinando è stato sottoposto a conferenza di servizi già nell’ottobre del 2002 e, quindi, ben prima dell’esame del progetto relativo alla centrale di Rizziconi, che, peraltro, è stato presentato solo nel febbraio del 2003. Il fatto che, poi, il procedimento, per esigenze istruttorie o di altra natura, non sia pervenuto ad un esito non può, certamente, implicare la paralisi di ogni attività diretta all’esame di altri progetti.

Né parte ricorrente può dolersi del fatto che, non solo si sia completata la fase preparatoria, ma si sia giunti all’autorizzazione ancor prima della convocazione della conferenza di servizi conclusiva relativa alla centrale di San Ferdinando.

Il rappresentante della Regione, infatti, nella conferenza di servizi del 9 marzo 2004, relativa al progetto della Rizziconi Energia, ha

manifestato la scelta della Regione per la centrale di Rizziconi, che, a seguito di uno studio comparativo, aveva ricevuto il maggior punteggio.

A quel punto, non ponendosi esigenze comparative a livello di conferenza di servizio ed essendosi acquisita l'intesa, non restava che porre fine al procedimento mediante provvedimento conclusivo conforme.

3.4 Ulteriore censura, sollevata con il ricorso n. 377/2005 R.G., riguarda l'iniziativa, definita unilaterale, del Direttore del Settore Energia della Regione Calabria, posta in essere a prescindere dal parere contrario espresso dal Nucleo V.I.A. e senza alcuna partecipazione delle società interessate.

Quanto alla mancata partecipazione al procedimento in discorso, valga quanto sopra precisato riguardo alle garanzie procedurali.

Riguardo alla valutazione comparativa effettuata dal Dirigente indicato, recepita dalla Giunta Regionale mediante la deliberazione 3 marzo 2004 n. 93, va subito segnalato che essa, lungi dall'apparire un'iniziativa unilaterale, è stata posta in essere, come precisato dall'indicata deliberazione, in attuazione delle previsioni dell'Accordo più volte richiamato, che impone una valutazione comparativa a cura delle regioni.

La ricorrente sottolinea, inoltre, un profilo di incompetenza dell'ufficio che ha provveduto ad effettuare lo studio.

Essa pone in rilievo, innanzi tutto, lo scavalco da parte del Dirigente del Settore Energia dei limiti della propria sfera di competenza, con invasione di quella del Nucleo VIA, costituito presso l'Assessorato regionale per l'Ambiente, che aveva valutato compatibile con l'ambiente il progetto presentato da Calabria Energia, ciò a differenza del Progetto di Rizziconi Energia. In particolare, nello studio in discorso, il Settore Energia si sarebbe occupato anche dei profili ambientali, che, quanto al progetto di Calabria Energia, sono stati già valutati positivamente dal Nucleo VIA.

Anche tale censura appare priva di fondamento.

Va tenuto conto, innanzi tutto, che, come segnalato in precedenza, la valutazione di impatto ambientale da acquisire ai fini dell'autorizzazione alla costruzione di centrali termiche è, alla stregua delle norme vigenti (DPCM 10 agosto 1988 n. 377), quella prevista dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, vale a dire la c.d. VIA statale.

Proprio in considerazione di ciò il decreto VIA 2 marzo 2004, pur prendendo in considerazione il parere negativo del Nucleo VIA, sottolinea che gli elementi in esso rilevati non evidenziano aspetti di criticità in relazione alla compatibilità ambientale dell'opera, valutati dalla Commissione VIA.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il parere del Nucleo regionale di valutazione dell'impatto ambientale, se anche ha un indubbio rilievo a

livello istruttorio, non risulti preclusivo rispetto alla valutazione comparativa di cui all'Accordo del 5 settembre 2002, restando ferma la possibilità che l'ufficio competente si discosti, naturalmente con congrua motivazione, dalle valutazioni espresse dal Nucleo stesso.

Nel caso di specie, risulta dalla lettura dello studio comparativo che il Dirigente del Settore Energia ha esposto le ragioni che lo hanno spinto ad una diversa conclusione. Egli ha richiamato, in proposito, l'avviso espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, che ha valutato positivamente il progetto della Rizziconi Energia, in considerazione della vicinanza della sottostazione ENEL di distribuzione.

Risulta, poi, non condivisibile il riferimento al principio del *contrarius actus*, che risulterebbe leso a causa della presenza del precedente parere del Nucleo.

Il richiamo al principio del *contrarius actus* potrebbe acquisire rilievo solo laddove lo studio comparativo si inserisse nell'ambito di un distinto ed autonomo procedimento, il cui esito sia destinato ad incidere sugli effetti dell'atto conclusivo di un procedimento precedente svoltosi innanzi al Nucleo Regionale VIA.

È evidente, tuttavia, che così non è, non essendovi dubbio che sia l'attività svolta dal Nucleo Regionale sia quella svolta dal Settore Energia

si inseriscano in un unico alveo procedimentale volto al raggiungimento dell'intesa con le competenti autorità statali.

La ricorrente censura anche il provvedimento del Ministero dell'Ambiente del 2 marzo 2004, che sarebbe carente di motivazione in ordine alle valutazioni espresse riguardo al parere del Nucleo regionale.

Si rileva che il provvedimento stesso si limita all'osservazione secondo cui il parere non evidenzia aspetti di criticità in relazione alla compatibilità ambientale dell'opera, valutati dalla Commissione VIA.

È chiaro, tuttavia, che la censura di difetto di motivazione non può essere sostenuta estrapolando un singolo passaggio di un atto.

Posto che non può affermarsi l'esistenza di un obbligo, in capo al Ministero, di specifica confutazione degli argomenti adottati dal Nucleo Regionale, è chiaro che la motivazione della determinazione si ricava dal contesto complessivo dell'atto stesso e, segnatamente, dalle argomentazioni addotte a sostegno della compatibilità ambientale dell'intervento.

4. Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 377/05 la ricorrente deduce la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ponendo in rilievo che, nel caso dell'iniziativa della Calabria Energia, è stata eseguita una procedura più puntigliosa.

In particolare, il Ministero dell'Ambiente, nel caso delle centrali di Rizziconi e di Scandale, ha proceduto alla riunione plenaria della

Commissione VIA senza neanche attendere il parere della Regione Calabria.

Quanto alle osservazioni riguardo alla pretesa maggiore celerità del procedimento nel caso delle proposte delle altre Società, valga quanto sopra rilevato riguardo al fatto che ciascun procedimento può essere condizionato da fattori diversi, di talché ogni affermazione concernente l'approntamento di corsie preferenziali in favore dell'uno o dell'altro progetto deve essere supportata da dati precisi riguardo all'omogeneità delle situazioni.

D'altra parte, non v'è alcuna regola che imponga che il parere della Commissione VIA - da non identificare con il successivo provvedimento del Ministero dell'Ambiente - segua necessariamente quello della Regione.

Non appare, infine, esatta l'osservazione secondo cui nel caso del progetto della Calabria Energia per la riunione della Commissione VIA si sia atteso il parere regionale, se è vero, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, che il parere di quest'ultima è stato reso nella riunione del 18 dicembre 2003, mentre il parere del Nucleo VIA è del 22 dicembre 2003.

Le doglianze risultano, pertanto, infondate.

Del pari infondato il rilievo secondo cui, nel caso di altre iniziative, si è fatto ricorso allo strumento del contratto di programma. Non risulta, infatti, che siano state assunte iniziative analoghe da parte della ricorrente e che esse non abbiano avuto buon fine.

5.1 Con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 377/05 R.G. parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/90 e della legge 239/2003, nonché incompetenza ed eccesso di potere per sviamento, erroneità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e dei presupposti.

Un primo nucleo di doglianze, tra quelle articolate nel terzo motivo, è incentrato sul rilievo secondo cui la Regione, di fronte al parere espresso dal Nucleo VIA regionale, che ha evidenziato che l'impianto proposto da Calabria Energia, tra i tre proposti nell'area di Gioia Tauro (Melicucco, San Ferdinando e Rizziconi), è l'unico compatibile con l'ambiente, non avrebbe potuto fare altro che esprimere il proprio assenso sull'impianto di San Ferdinando.

In proposito la ricorrente richiama gli aspetti positivi riscontrati dal Nucleo in ordine all'iniziativa relativa alla centrale di San Ferdinando, tra i quali il fatto che essa non comporta sottrazione di terreno agricolo e la circostanza che tale centrale è destinata a sorgere in zona industriale, su un'area fornita dal Consorzio di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria.

Per contro, rileva ancora la ricorrente, la centrale proposta dalla Rizziconi Energia è localizzata in area agricola, in violazione dei criteri posti dall'Accordo del 5 settembre 2002 e comporta l'abbattimento di circa 8000 alberi dotati di caratteristiche particolari.

Le doglianze, parte delle quali erano state già esposte dalla ricorrente nel primo motivo, appaiono infondate.

Si è detto in precedenza che, nell'ambito del procedimento volto all'autorizzazione alla costruzione di centrali termiche, la legge prevede unicamente il parere della Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente.

Si è anche detto che il parere del Nucleo regionale riveste unicamente un rilievo istruttorio, nel senso che gli organi di amministrazione attiva della Regione, nell'ambito del procedimento volto al raggiungimento dell'intesa, non possono discostarsi immotivatamente dal parere espresso dal detto Nucleo.

Ne discende che la valutazione sfavorevole del Nucleo regionale in ordine alla compatibilità ambientale della centrale di Rizziconi non costituisce, di per sé, elemento preclusivo rispetto a diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di specie è dato rilevare che la deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 3 marzo 2004, alla base dell'assenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi, è basato sullo studio comparativo svolto dal Settore Energia, sul quale si tornerà di qui a poco, in cui sono espresse valutazioni attinenti anche all'aspetto ambientale, che si discostano da quelle espresse dal Nucleo.

Le valutazioni del Settore Energia, d'altra parte, sono basate su quelle espresse dal Ministero dell'Ambiente e dalla Soprintendenza, che, a differenza del Nucleo, hanno ritenuto la compatibilità ambientale della centrale di Rizziconi.

Come brevemente anticipato, le valutazioni di cui si discute sono basate, tra l'altro, sulla vicinanza della centrale da costruire alla stazione di distribuzione dell'ENEL ed al metanodotto.

Queste caratteristiche, secondo i richiamati organi, consentirebbe di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Il diverso avviso espresso dagli organi di amministrazione attiva appare, pertanto, basato su un concreto supporto motivazionale, giacché la valutazione accolta riguardo all'impianto ambientale della centrale di Rizziconi è frutto di considerazioni di carattere tecnico, tratte da argomenti esposti da organi dotati di specifica competenza tecnica.

Quanto al richiamo ai criteri fissati nell'Accordo del 5 settembre 2002, che risulterebbero violati in conseguenza della localizzazione della centrale di Rizziconi in area agricola, v'è da dire che, come esattamente rileva la Rizziconi Energia, il criterio secondo cui deve esservi compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale non è che uno dei criteri a cui ci si deve attenere e non elemento preclusivo di scelte diverse.

È agevole, infatti, constatare che, allorché vengono posti dei criteri di carattere generale, ciascuno di essi non diviene elemento che condiziona in modo assoluto le scelte da assumersi, proprio perché si tratta di criteri generali, da tenere presenti nel complesso e nelle reciproche combinazioni, e non di presupposti necessari.

A tale riguardo è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7/2002, l'autorizzazione alla costruzione delle centrali, al cui procedimento partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione legislativa rende, pertanto, ragione del fatto che la destinazione urbanistica delle aree non può risultare preclusiva delle scelte da effettuare da parte degli organi competenti ai fini della localizzazione delle centrali da realizzare.

5.2 Il secondo nucleo di doglianze di cui al terzo motivo è dedicato, anch'esso, ad elementi già, almeno in parte, considerati con le precedenti censure e, segnatamente, con quelle relative alla necessità di una valutazione comparativa.

Parte ricorrente, infatti, pone in rilievo l'incompetenza del Dirigente del Settore ad effettuare la valutazione comparativa tra le tre proposte relative alle centrali di Melicucco, San Ferdinando e Rizziconi e, pertanto, il fatto che egli avrebbe agito in difetto di potere.

La graduatoria sarebbe stata realizzata da parte di un ufficio non avente alcuna competenza in materia di compatibilità ambientale.

Come notato in precedenza, l'espletamento di una valutazione comparativa è espressamente prevista dall'Accordo del 5 settembre 2002, nel caso in cui un territorio sia interessato da più progetti.

Vi è poi la delibera di Giunta Regionale n. 766 del 6 agosto 2002, che dispone che *“...le proposte di insediamento dovranno essere valutate alla luce di un attento bilancio costi benefici che passi attraverso un'analisi multicriteria alla formulazione di una graduatoria di merito delle diverse proposte di insediamento dei nuovi impianti di produzione...”*.

L'esigenza di una formulazione di una graduatoria è, quindi, alla base delle richiamate previsioni.

Non si può, pertanto, affermare l'inesistenza di fonte di legittimazione rispetto all'espletamento di tale attività.

Alla stregua di tali osservazioni, risulta l'infondatezza dell'ulteriore rilievo secondo cui i criteri impiegati nello studio comparativo avrebbero carattere arbitrario e determinati in modo autonomo. Tale affermazione, infatti, è posta in connessione all'osservazione secondo cui non esisterebbe alcun atto che preveda l'effettuazione di uno studio comparativo.

Parte ricorrente, come accennato, pone in rilievo che il Settore Energia non ha competenze in materia ambientale.

È chiaro che tale affermazione si colloca nel quadro di un'impostazione, fatta propria dalla ricorrente, tesa a riservare alla Regione, nel quadro del procedimento in questione, un ruolo limitato alla valutazione degli aspetti ambientali. Ciò nell'ottica dell'attribuzione di un valore condizionante al parere del Nucleo regionale di valutazione.

Lo studio comparativo del Settore Energia, però, non riguarda soltanto l'aspetto ambientale, ma tutto gli aspetti tecnici e produttivi inerenti alla realizzazione delle centrali, in coerenza con il fatto che la Regione, nell'ambito del procedimento volto all'autorizzazione alla realizzazione delle centrali, non si occupa solo degli aspetti ambientali, ma di tutte le questioni coinvolte dalle iniziative assunte.

Si può, anzi, affermare che le valutazioni di carattere ambientale, almeno nell'ottica del procedimento unico volto all'autorizzazione, non hanno carattere di centralità rispetto alla sfera di interessi di cui si deve occupare la regione, se è vero che la valutazione di impatto ambientale è rimessa all'apposita Commissione presso il Ministero dell'Ambiente.

5.3 Le considerazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 valgono anche a ritenere l'infondatezza delle ulteriori doglianze di cui al settimo motivo del ricorso n. 837/2005, in cui si denuncia eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, erroneità, errore in procedendo ed

in motivazione, nonché violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, della legge n. 55/02 e dell'Accordo 5 settembre 2002.

Nel motivo di ricorso, infatti, vengono riprese le censure relative allo studio comparativo del Settore Energia, che avrebbe sovvertito le risultanze dell'istruttoria svolta dal Dipartimento Ambiente ed i cui contenuti non risulterebbero compatibili con i criteri stabiliti con l'Accordo del 5 settembre 2002, nonché con quelli di cui alla deliberazione n. 766 del 6 agosto 2002.

Quanto ad ulteriori profili relativi alla capacità di dispacciamento, valga quanto rilevato ai 3.1.1 e seguenti.

Risulta, poi, inammissibile per assoluta genericità la successiva censura di cui all'ottavo motivo del ricorso n. 837/2005, con la quale si deduce l'illegittimità della deliberazione n. 93/04 e, in via derivata, della deliberazione n. 98/2005, in quanto si sarebbero presi in considerazione i soli criteri di cui alla deliberazione n. 766/02, da ritenersi superata dal successivo accordo del 5 settembre 2002.

Si tratta, evidentemente, di un riferimento del tutto generico, non essendo posti in rilievo gli elementi di contrasto tra la deliberazione n. 766/02 ed il successivo accordo.

5.4 Un'ulteriore serie di censure, sollevate con il ricorso iscritto al n. 377/05 R.G., è dedicata alle omissioni, inesattezza e falsità che caratterizzerebbero lo studio comparato con annessa graduatoria.

Alcuni dei punti toccati dai rilievi attengono ad aspetti di carattere tecnico suscettibili di diversa valutazione, quali quelli inerenti all'approvvigionamento idrico ed alla destinazione dei reflui o l'impatto delle centrali sulla qualità dell'aria.

Riguardo ad essi, tuttavia, la ricorrente non pone in evidenza profili di manifesta illogicità o irrazionalità, rilevanti sul piano del sindacato di legittimità, ma si limita ad indicare alcuni aspetti che dimostrerebbero i vantaggi dell'iniziativa di Calabria Energia e, in conseguenza, l'erroneità dello studio effettuato dal Settore Energia.

Le relative doglianze risultano, pertanto, inammissibili.

Del pari inammissibile la doglianza con cui si rileva che non sono definiti i coefficienti per la valutazione delle centrali, così come richiesto dal PEAR. La ricorrente, infatti, si limita a richiamare tali coefficienti senza fornire alcun ragguaglio rispetto alle lacune riscontrate nello studio.

Anche riguardo ad altri rilievi, quale quello relativo alla mancata considerazione della disponibilità di vapore o al fatto che, erroneamente, si sia ritenuto che le iniziative nel settore eolico siano riferite ad accordi

inerenti a territori extraregionali, non risulta chiaro quale potrebbe essere l'influenza delle circostanze richiamate sul piano della legittimità degli atti.

Quanto all'inesatta affermazione di cui alla pagina 14 dello studio, relativa alla compatibilità dei tre progetti con gli strumenti di pianificazione locale, in quanto ubicati in lotti con destinazione industriale, il Tribunale ritiene che non si possa attribuire rilevanza ad inesattezze riferibili ad un semplice passaggio dello studio stesso, in cui, peraltro, si fa rinvio al successivo paragrafo 4, in cui vengono sottoposti ad analisi specifica gli aspetti ambientali.

5.5 Risulta, infine, inammissibile un'ulteriore serie di rilievi, con i quali parte ricorrente procede, sulla base della considerazione dei singoli aspetti tecnici e progettuali delle iniziative, a riformulare i punteggi attribuiti dal Dirigente del Settore Energia, ai fini della formazione della graduatoria tra le iniziative.

Anche in questo caso, la ricorrente, lungi dal porre in rilievo profili di illogicità, irrazionalità e travisamento, come tali rilevanti sul piano della legittimità, si è limitata a sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dall'autore dello studio comparato, posto alla base della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 93/2004.

Tali censure risultano, pertanto, inammissibili.

Del pari inammissibili, e per analoghe ragioni, le censure di cui al nono motivo del ricorso n. 837/2005 R.G.

Con esse, infatti, parte ricorrente non fa che riproporre le considerazioni di ordine tecnico e progettuale già esposte nel precedente ricorso e, quindi, a riformulare, rilievi che toccano il merito delle valutazioni di carattere tecnico che la legge riserva alle amministrazioni cui è demandato il compito di adottare le statuizioni riguardo alla localizzazione ed alle caratteristiche progettuali delle centrali termoelettriche da realizzare.

5.6 Appare, infine, del tutto irrilevante il rilievo secondo cui la Giunta Regionale avrebbe utilizzato espressioni ambigue riguardo agli esiti dello studio comparato, non essendovi alcuna espressa adesione al riguardo.

Essi, infatti, risultano superati dal fatto che nella deliberazione si afferma espressamente che lo studio, e quindi anche le valutazioni e le conclusioni, costituiscono parte integrante della deliberazione stessa. Ciò esclude in radice ogni ambiguità, atteso che la Giunta ha deciso di fare proprio lo studio comparativo, ponendolo alla base delle determinazioni adottate riguardo all'intesa da raggiungere ai fini dell'autorizzazione delle iniziative volte alla realizzazione delle centrali.

6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della legge n. 21/1990, del d.l. /2003, del d.l. 290/2003, nonché eccesso di potere

per difetto ed erroneità della motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria e dei presupposti.

La Società Calabria Energia pone in rilievo che la Regione, con la deliberazione di Giunta n. 93/2004, ha illegittimamente subordinato l'inizio dei lavori relativi a ciascuna centrale al parere del GRNT in ordine alla capacità di trasmissione dell'energia.

La delibera, pertanto, risulterebbe affetta da eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, mancato approfondimento dei presupposti e perplessità.

La stessa ricorrente aggiunge che la Regione, al momento dell'adozione della deliberazione, era perfettamente a conoscenza dell'impossibilità di connessione delle centrali di Rizziconi e Scandale, avendo già ricevuto dal Gestore i piani di sviluppo a medio ed a lungo termine.

L'illegittimità della deliberazione della Regione si ripercuoterebbe sull'intero procedimento, determinando anche l'illegittimità anche dei provvedimenti autorizzativi.

La ricorrente, inoltre, sottolinea l'incompatibilità delle centrali autorizzate con la capacità di dispacciamento della rete esistente e di quella in fase di realizzazione.

Solo la centrale di San Ferdinando, con i suoi 400 MW, sarebbe compatibile con la rete di trasmissione attuale e futura.

In proposito, è bene richiamare le precisazioni fatte dal rappresentante del GRNT nella conferenza di servizi del 9 marzo 2004, che, proprio al fine di replicare alle osservazioni del rappresentante della Regione Calabria riguardo ad un possibile sovraccarico delle reti, oltre che fare riferimento ad opere in corso di sviluppo della rete, ed alle opere già programmate, riguardanti anche territori limitrofi a quelli della Calabria, ha posto in rilievo che la programmazione di nuovi interventi è legata all'intervento di nuove autorizzazioni.

Lo stesso rappresentante ha, inoltre, evidenziato che l'esigenza di acquisire un quadro di riferimento attendibile, quale quello risultante dall'avvenuto rilascio di autorizzazioni, è alla base della previsione secondo cui i rinforzi e lo sviluppo della RNT vengono pianificati con cadenza annuale.

Appare, pertanto, esatto quanto sostenuto dalla difesa della Rizziconi Energia, secondo la quale non ci si può attenere ad un quadro statico, dovendosi tenere conto che l'aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con lo sviluppo delle centrali di produzione dell'energia.

D'altra parte, risulta chiaro che nel considerare la capacità del sistema di trasmissione dell'energia non ci si può limitare alla semplice considerazione della situazione della Regione Calabria, dovendosi fare riferimento al sistema complessivo che coinvolge anche i territori confinanti, trattandosi, come già evidenziato, di un sistema strettamente interconnesso, che non consente valutazioni condotte separatamente per ciascuna delle aree territoriali interessate.

Ciò premesso, è da ritenere che il riferimento da parte della delibera n. 93 del 2004, teso a subordinare l'inizio dei lavori delle centrali al parere del Gestore sulla capacità della rete, mira sostanzialmente, nonostante l'utilizzo di terminologia forse non del tutto appropriata, ad ottenere le dovute assicurazioni in ordine a prospettabili rischi di congestione della rete.

Tali assicurazioni, come risulta dalla lettura del verbale di conferenza di servizi, sono state fornite dal rappresentante del Gestore, di talché l'assenso espresso dal rappresentante della Regione risulta, nonostante i rilievi della ricorrente, in linea con il deliberato della Giunta.

Anche tali censure risultano, pertanto, infondate.

7. Occorre passare ora all'esame delle ulteriori censure proposte con il ricorso n. 837/2005, concernenti profili non toccati dalle censure del precedente ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, errore in procedendo, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, straripamento, violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, del giusto procedimento, di parità di trattamento, omogeneità dell'azione amministrativa e dell'art. 3 della legge n. 241/90.

Parte ricorrente pone in evidenza che, del tutto contraddittoriamente, la Regione Calabria, dopo che nella conferenza di servizio del 20 luglio 2004 aveva manifestato l'esigenza di sospendere il procedimento avviato ad istanza della Calabria Energia, in considerazione dei ricorsi pendenti avverso le autorizzazioni rilasciate alle altre società proponenti, con deliberazione di Giunta n. 98 del 9 febbraio 2005 e con le note n. 376 del 28 febbraio 2005 e n. 432 del 4 marzo 2005 ha precisato la volontà di non esprimere l'intesa in ordine alla realizzazione della centrale di S. Ferdinando.

La contraddittorietà rilevata risulterebbe accentuata dalla circostanza che la deliberazione di Giunta n. 98 del 9 febbraio 2005 basa le proprie statuizioni su atti già esistenti alla data del 20 luglio 2004, in cui è stata decisa la sospensione dell'iter. Il riferimento è ad un protocollo di intesa sottoscritto in data 8 maggio 2003 dalla Regione Calabria e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e ad un accordo di programma stipulato

il 21 luglio 2004 con lo stesso Gestore e con le Regioni Campania, Sicilia e Basilicata e sul PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) approvato dalla stessa Giunta con deliberazione 27 dicembre 2002 n. 1240.

La censura risulta manifestamente infondata.

Va notato, innanzi tutto, che, sebbene nel verbale risulti il riferimento alla pendenza dei giudizi, è evidente che la richiesta di sospensione del procedimento è finalizzata all'attesa dell'esito della fase cautelare. È impensabile, infatti, che si sia inteso subordinare la conclusione di un procedimento, i cui tempi sono definiti dalla legge, alla decisione nel merito dei ricorsi pendenti, giacché i tempi per giungere ad essa, per quanto brevi, possono essere dettati da esigenze diverse, quali, ad esempio, quelle istruttorie, che possono condurre ad una dilatazione notevole o, comunque, non trascurabile.

D'altra parte, come osserva la Regione nelle proprie difese, una determinazione dettata da motivi di opportunità assolutamente estranei al procedimento in corso, in quanto non legati ad esigenze di acquisire elementi istruttori o di valutazione degli interessi, non può costituire, di per sé, un fattore in grado di condizionare la conclusione del procedimento stesso.

8. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 832/2005 parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 14 *ter* e 14 *quater* della legge n. 241/90;

eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore in procedendo, difetto di motivazione.

Secondo la Società ricorrente l'assunto del Ministero delle Attività Produttive, per il quale il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione Calabria sarebbe un ostacolo insuperabile, non terrebbe conto delle innovazioni introdotte ad opera della legge 11 febbraio 2005 n. 11 alle norme della legge n. 241/90 in materia di conferenza di servizi.

Le norme attualmente vigenti, sottolinea la ricorrente, prevedono che l'amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Le nuove norme, dirette a scongiurare il pericolo che i lavori della conferenza trovino ostacolo nel veto opposto da una delle amministrazioni partecipanti e basate sul principio della prevalenza di cui all'art. 14 *ter* e sul principio di verifica e superamento di cui all'art. 14 *quater*, imporrebbero di prendere in considerazione le risultanze della conferenza, nell'ambito della quale la Regione Calabria avrebbe assunto una posizione isolata, visto l'atteggiamento favorevole delle altre Amministrazioni intervenute.

Anche tale censura è manifestamente infondata.

Si è detto in precedenza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, richiamando anche principi già affermati nella sentenza n. 303/2003, ha ritenuto che la legittimità della previsione dell'intervento dell'amministrazione statale in materia, rientrante fra quelle di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 Cost., sia legata alla predisposizione di due distinti livelli di partecipazione, da parte dell'insieme delle Regioni (in sede di Conferenza per la determinazione dell'elenco degli impianti) e della Regione direttamente interessata, secondo modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali, i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni.

In considerazione di ciò, l'intesa con la regione interessata è stata definita "forte", nel senso che essa deve necessariamente precedere il decreto di autorizzazione.

In questo quadro, non è dato comprendere che rilievo possano avere le nuove norme in materia di conferenza di servizi, atteso che una cosa è l'esito della conferenza, ben altra l'acquisizione dell'intesa.

L'esito della conferenza attiene alla definizione del modulo procedimentale previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90.

L'intesa della regione tende ad attuare quelle modalità di collaborazione nello svolgimento delle funzioni che, secondo

l'impostazione della Corte costituzionale, rende aderente al dato normativo costituzionale l'assetto delle attribuzioni in materia, quale definito dalle norme di legge statale.

9. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/90, dell'art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione, eccesso di potere per sviamento.

Rileva la ricorrente che l'inversione di tendenza registrata con l'adozione della deliberazione della Giunta n. 98/05, nonché con le note 376/05 e 432/05, avrebbe imposto il rispetto delle garanzie partecipative di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90.

Uguale vizio sarebbe riscontrabile nella deliberazione di Giunta 93/04, con cui è stata espressa preferenza per le iniziative di Rizziconi Energia ed Eurosviluppo Elettrica, nonché nella fase propedeutica ad essa, nell'ambito della quale si è deciso di avviare uno studio comparativo delle proposte di realizzazione di centrale termoelettrica.

L'intervento del Dirigente del Settore Energia, che ha avviato lo studio comparativo, e le deliberazioni n. 93/04 e 98/05 importerebbero lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Le censure di violazione delle norme in materia di garanzie partecipative e, in particolare, di quelle in materia di comunicazione di avvio del procedimento, non tengono conto del consolidato principio che

esclude l'obbligo dell'avviso di avvio in relazione a singole fasi del procedimento ovvero in relazione a subprocedimenti.

Come già rilevato rispetto ad analoga censura mossa nel primo ricorso, nessuna norma prevede l'obbligo di informare l'interessato di ogni singolo passaggio del procedimento o, addirittura, di provocare un contraddittorio riguardo ad una valutazione comparativa o in relazione alle risultanze di essa.

Quanto all'evocato principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, il richiamo ad esso risulta, invero, alquanto oscuro.

La violazione del principio, infatti, viene ricollegata alla divergenza tra le posizioni espresse dalla Giunta Regionale e dal Dirigente del Settore Energia, da un lato, e quella del Nucleo VIA, dall'altro.

La censura risulta, pertanto, inammissibile.

10. Con il quarto motivo del ricorso n. 837/2005 parte ricorrente pone in evidenza alcuni elementi di contraddizione rilevabili nella deliberazione della Giunta Regionale n. 98/2005, che sarebbero significativi di uno sviamento causale.

La ricorrente prende le mosse dall'analisi delle premesse a base della deliberazione, facenti leva sul richiamo della deliberazione n. 766/02, sul menzionato protocollo di intesa con il GRTN, sull'accordo di programma

con lo stesso e con le Regioni sopra indicate e sull'accordo del 5 settembre 2002.

La stessa denuncia, quindi, l'esistenza di un evidente salto logico, non essendo ravviabile alcun nesso tra le premesse indicate e la statuizione di non dovere rilasciare ulteriori intese in ordine ad altra iniziative volte alla realizzazione di centrali termoelettriche. In particolare, essa sottolinea l'assenza di qualsiasi spiegazione in ordine all'efficacia inibitoria rispetto all'iniziativa di Calabria Energia di atti inerenti il potenziamento della rete di trasmissione e la salvaguardia dell'ambiente, nonché in ordine agli elementi ostativi ricavabili dalla deliberazione n. 766 o dall'Accordo del 2002.

In merito a tale censura deve osservarsi che la ricorrente, al fine di avvalorare le tesi sostenute, estrapola alcuni contenuti della deliberazione e li pone in un contesto non pienamente corrispondente rispetto al contenuto complessivo dell'atto.

Dalla lettura della deliberazione in discorso - avente ad oggetto presa d'atto della stipula dell'Accordo di Programma fra Regione Calabria, Regione Campania, Regione Basilicata e Regione Sicilia, con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) finalizzato all'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale - si desume agevolmente che essa mira, tra

l'altro, a definire il quadro del sistema di produzione di energia elettrica, secondo quanto risultante dalle precedenti autorizzazioni e dagli altri atti della Regione e dei soggetti che hanno preso parte ai relativi procedimenti.

La Regione, in altre parole, nel prendere atto delle iniziative indicate nel settore della trasmissione di energia elettrica e di tutela dell'ambiente, ha voluto porre dei punti fermi in materia di produzione di energia.

A tal fine ha richiamato gli atti in base ai quali si è pervenuti all'assetto attuale, consistenti, non solo nella deliberazione n. 766/02 e nell'Accordo dello stesso anno, ma anche nella deliberazione n. 93 del 2004, con cui è stata data l'intesa in relazione alle iniziative di Rizziconi e Scandale e nella deliberazione con cui è stato approvato il PEAR, che vengono espressamente richiamate nella premessa della deliberazione.

Con ciò la deliberazione ha delineato in modo esaustivo il quadro delle determinazioni poste alla base della statuizione di non rilasciare ulteriori intese.

Si richiamano, infatti, i contenuti del PEAR, che prevede la realizzazione di una sola centrale nella zona di Gioia Tauro, nonché gli esiti dello studio comparativo di cui ha preso atto la deliberazione n. 93/2004, che è quella con cui sono assunte le determinazioni riguardo alle intese in ordine alle autorizzazioni da rilasciare.

I profili di contraddittorietà segnalati dalla ricorrente risultano, pertanto, insussistenti, in quanto la statuizione in ordine al rilascio di atti volti al raggiungimento di ulteriori intese appare pienamente coerente con le premesse, essendo diretta, come segnalato, a dare carattere di definitività al quadro delle determinazioni adottate in materia di produzione della energia elettrica.

11. Le restanti censure di cui al richiamato motivo sono dedicate alla deliberazione n. 315 del 14 febbraio 2005, con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il PEAR.

A tale riguardo vanno presi in considerazione, sia pure brevemente, i rilievi della ricorrente circa una discordanza tra il testo della deliberazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria e quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Solo quest'ultimo testo, infatti, fisserebbe il limite massimo di centrali autorizzabili, facendo riferimento a quelle di Altomonte, Simeri Crichi, Pianopoli, Rizziconi e Scandale.

È appena il caso di rilevare che, in ogni caso, l'unico testo cui si può fare riferimento è quello del Bollettino Ufficiale, in quanto la pubblicazione del testo del provvedimento su un sito internet, almeno nei casi in cui non sia diversamente previsto dalle norme, non produce alcun effetto sul piano

della certezza legale dei contenuti del testo stesso (in tema, T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430).

Ciò premesso, va rilevato che le doglianze della ricorrente riguardo al PEAR si appuntano sulla previsione secondo cui *“l'eccesso di produzione di energia consentirà alla Regione di svolgere una importante funzione paese attraverso l'esportazione di energia elettrica verso le regioni Campania e Basilicata con le quali è stato sottoscritto, in tal senso, uno specifico protocollo d'Intesa unitamente al GRNT”*.

Riguardo a tale previsione la ricorrente rileva, innanzi tutto, che la legittimità di essa dovrebbe presupporre la capacità della rete di trasmissione nazionale di consentire il transito dell'energia dalla Calabria alle Regioni limitrofe.

Con riferimento a tali argomentazioni non v'è che da richiamare quanto in precedenza posto in rilievo riguardo al fatto che la progettazione degli adeguamenti della rete, che naturalmente è un sistema unitario strettamente interconnesso, ha luogo a cadenza annuale in funzione della produzione di energia elettrica delle centrali autorizzate.

Queste ultime, d'altra parte, occorre tenerlo ben presente, sono ancora neanche in fase di realizzazione, giacché, come risulta da quanto fin qui evidenziato, solo in tempi recenti si è pervenuti all'autorizzazione da parte dell'autorità ministeriale.

La ricorrente rileva ancora che il fabbisogno delle Regioni Campania e Basilicata, calcolato nell'anno di entrata in funzione delle nuove centrali (2008) sulla base di dati del GRNT e tenuto conto dell'entrata in funzione di nuove centrali nelle Regioni limitrofe, non è tale da rendere possibile l'esportazione di energia prodotta in Calabria.

Anche tale censura è manifestamente infondata, atteso che, come risulta dal testo del Piano, la previsione dell'esportazione si ricollega ad un protocollo di intesa cui hanno partecipato le Regioni interessate e lo stesso Gestore, sui dati del quale sono basati i calcoli della ricorrente.

I rilievi di quest'ultima, d'altra parte, oltre che riferiti ad un arco temporale estremamente ristretto e basati su dati per alcuni versi generici, quali quelli relativi alla costruzione di centrali in Campania e Basilicata, non tengono conto di altri importanti passaggi del Piano in cui le possibilità di esportazione dell'energia vengono riferite al complesso delle regioni meridionali e collocate in funzione integratrice rispetto alla funzione di sviluppo economico e produttivo della Regione Calabria (si confrontino, in proposito, le previsioni del Rapporto di Sintesi al Piano).

Le censure risultano, pertanto, infondate.

12. Con un ulteriore motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, errore in procedendo, difetto di valutazione istruttoria e violazione dell'art. 97 Cost e dell'art. 3 della legge n. 241/90.

Viene richiamato, al riguardo, il passo del Rapporto di Sintesi del Piano Energetico in cui viene assegnato valore specifico agli interventi di filiera ed enfatizzata, quindi, la funzione sinergica che la centrale elettrica è in grado svolgere rispetto ai processi produttivi localizzati sul territorio, anche in una prospettiva di sviluppo economico.

Afferma la ricorrente che la preclusione posta dallo stesso Piano rispetto all'iniziativa della Calabria Energia si porrebbe in contrasto con l'indicato indirizzo.

Il progetto di centrale di San Ferdinando realizzerebbe, infatti, l'auspicato collegamento con il sistema produttivo, mediante il riversamento di energia sul territorio industriale, nel quale, tra l'altro, dovranno trovare posto le iniziative di rigassificazione e concernenti il ciclo del freddo.

La censura è inammissibile.

La ricorrente, pur prospettando profili di contraddittorietà, tende, in effetti, a porre in evidenza caratteristiche che renderebbero preferibile l'iniziativa di Calabria Energia rispetto alle altre, toccando così il merito delle scelte compiute dai competenti organi.

Le considerazioni rinvenibili nel ricorso appaiono dirette, infatti, ad evidenziare specifici elementi che, a giudizio della stessa ricorrente, conferirebbero un vantaggio alla centrale di San Ferdinando rispetto a

quelle progettate dalle altre Società, sia pure sul piano della coerenza rispetto agli indirizzi impressi con l'atto di programmazione.

È evidente che tali rilievi non si muovono sul piano della legittimità, tendendo a toccare il merito di valutazioni discrezionali e tecnico - discrezionali riservate alle amministrazioni intervenute nel procedimento.

Gli argomenti addotti sono diretti, infatti, ad addurre elementi in contrasto rispetto a quelli posti a base delle determinazioni adottate e, quindi, a sovrapporre la valutazione della ricorrente a quella effettuata dai competenti organi dell'amministrazione.

13. La ricorrente, con il ricorso n. 377/2005, ha avanzato domanda di risarcimento dei danni.

L'importo dei danni di carattere patrimoniale che si assumono prodotti dall'illegittimo comportamento delle Amministrazioni intimate vengono quantificati nel modo seguente:

- a) danno per costi già sostenuti: 1 milione di Euro;
- b) danni per i soci: 10 milioni di Euro;
- c) mancata redditività nel periodo di esercizio utile dell'impianto: 390 milioni di Euro.

La parziale inammissibilità e la rilevata infondatezza dei restanti motivi di cui ai due ricorsi conducono, però, a respingere, in via consequenziale, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle

autorizzazioni alla realizzazione degli impianti, formulata esclusivamente sull'assunto dell'illegittimità degli atti oggetto di impugnazione e, quindi, del carattere ingiusto dei pregiudizi economici da essi derivanti.

14. Da quanto sopra deriva che, disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, essi devono essere dichiarati inammissibili, nella parte in cui, con le censure dedotte negli atti introduttivi e nei motivi aggiunti, sono diretti all'annullamento degli atti relativi all'autorizzazione della centrale di Scandale ad iniziativa della Eurosviluppo Elettrica.

Per il resto, e, quindi, in relazione alle domande dirette all'annullamento degli altri atti ed al risarcimento del danno, essi vanno rigettati.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, riuniti i ricorsi n. 377/2005 e 837/2005, li dichiara in parte inammissibili e, per il resto, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2006.

Il Presidente f.f. - Estensore

Giovanni Iannini

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2006